



# COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Via Nazionale, 16 – 87020 Santa Maria del Cedro (CS)

Tel. 0985.5453 - 0985.5152 - 0985.5510

Email: [pmsantamariadelcedro@libero.it](mailto:pmsantamariadelcedro@libero.it)

## ORDINANZA N. 135 del 27/05/2020

### RIAPERTURA MERCATO SETTIMANALE “S.M. CENTRO STORICO”

Individuazione area e nuova dislocazione – Regolamentazione e disposizioni

#### IL SINDACO

#### VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- il DL del 23/02/2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e in particolare l'art. 3, comma 1;
- il D.P.C.M. 23/02/2020, recante “*Disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23/02/2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DL del 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”;
- il D.P.C.M. del 08/03/2020, avente ad oggetto: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” in cui si dispone “*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*” con l'obiettivo di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
- il D.P.C.M. del 09/03/2020, avente ad oggetto “*Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” in cui si dispone all' art.1 comma 2 “*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*” fino al 3 aprile 2020;
- il D.P.C.M. dell'11/03/2020 che ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica prevedendo, tra l'altro, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo;
- il D.P.C.M. del 01/04/2020 con il quale è stata prorogata fino al 13/04/2020 l'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03/04/2020;

- il D.P.C.M. del 10/04/2020 con il quale si applicano misure urgenti di contenimento del contagio fino al 03/05/2020 sulla base delle disposizioni dei DPCM dell'8, 9, 11, 22 marzo e del 1° aprile nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
- il D.P.C.M. del 26/04/2020, avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);*
- il D.P.C.M del 17 maggio 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*

**VISTO** il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”) recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

**CONSIDERATO** che, in relazione alle specifiche funzioni e del Comune di S. Maria del Cedro allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del D.P.C.M. citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

**VISTE:**

- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;
- la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante *“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”,* nonché *“ nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTE** le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvate dalla conferenza Stato-Regioni il 15 maggio 2020 e allegate al DPCM del 17/05/2020 che prevedono, per quanto concerne il commercio al dettaglio su aree pubbliche, la possibilità di apertura dei mercati a tutte le categorie merceologiche nelle rispetto delle misure generali di sicurezza atte a garantire il contingentamento degli ingressi e le vigilanza degli accessi;

**RILEVATO** che le predette linee di indirizzo impongono ai Comuni l'attuazione di misure atte a regolamentare la gestione dei mercati individuando le attività più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett.c) e 8 dell'allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 al fine di evitare assembramenti per assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro nell'area mercatale;

**RITENUTO** pertanto, secondo le linee di indirizzo dettate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di dover individuare idonee misure logistiche ed organizzative per garantire accessi scaglionati per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- il comma 4, 6 e 7 dell'art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di esigenze sanitarie o di igiene pubblica e di orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici;

## VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per il commercio sulle aree pubbliche approvato

## ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. **di approvare l'elenco** degli esercenti/ambulanti in regola con i relativi adempimenti la cui disposizione logistica sarà dislocata sulla **Piazza Casale** sul lato destro per n. 3 banchi di vendita, n. 3 al centro mentre per tutti gli altri sul lato sinistro (Via Margherita) fino a completamento dei posti individuati all'interno dell'area come da planimetria redatta dal competente UTC;
2. **di approvare la nuova organizzazione** del mercato, specificando che avrà durata sino al perdurare dell'emergenza COVID-19 e comunque sino all'emanazione di nuove disposizioni di legge nazionali/regionali individuando le seguenti misure logistiche ed organizzative per garantire accessi scaglionati per **evitare il sovraffollamento** dell'area mercatale ed **assicurare il distanziamento interpersonale** assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
3. **Misure a carico del titolare di posteggio:**
  - a) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  - b) ridimensionamento dei banchi (entro le effettive superfici cad. autorizzate) in lunghezza e larghezza tra un banco e l'altro in modo da **distanziare ogni postazione di almeno 1 metro l'una dall'altra**;
  - c) canalizzazione dell'ingresso in modo da **creare una sola corsia di camminamento a senso unico verso l'uscita**;
  - d) **posizionamento di segnaletica orizzontale e verticale** nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - e) ampia **disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani** in ogni banco. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento e nelle zone di attesa dei clienti.
  - f) Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. E' **obbligatorio l'uso delle mascherine**, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  - g) in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
  - h) di sospendere la vendita di beni usati se non sottoposti a igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

## ORDINA ALTRESI'

4. di disporre il **divieto di sosta** e la **chiusura temporanea al traffico** della Piazza Casale vietandone il transito e l'accesso alla stessa ogni Venerdì mattina dalle ore 7.00 fino a cessata esigenza.

## AVVERTE

I trasgressori della presente ordinanza saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. È ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge 689/1981 di € 50,00;

## DEMANDA

- Al personale dell'Area Tecnica di provvedere al posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale necessaria all'adeguamento dell'Area mercatale;
- Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo e il rispetto del presente provvedimento;

## DISPONE

Di diffondere il presente provvedimento alla cittadinanza mediante affissione di apposito avviso; che copia della presente Ordinanza sia comunicata, pubblicata e trasmessa a:

- Albo pretorio on line del Comune;
- Sito web istituzionale;
- Area Tecnica Comune - Sede
- Comando Stazione Carabinieri S. Maria del Cedro (CS)
- Comando Polizia Locale - Sede;

Dalla casa comunale, in data del protocollo.



Il Sindaco  
**Avv. Ugo VETERE**